

Statuto dell'Associazione Culturale "Gruppo del Tasso"



*Associazione Culturale
Gruppo del Tasso*

«Un appassionato di storia, due filosofi in erba, un fotografo provetto, un maestro d'arme e un aspirante poeta è così che vogliamo definirci: amici per il libero pensiero!»

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione culturale *Gruppo del Tasso* con sede in Ferrara, via Borgo dei Leoni 21, c/o lo studio dell'avvocato Giuseppe Cavallari. Regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione si propone inoltre di promulgare la cultura¹ in tutte le sue forme e manifestazioni a trecentosessanta gradi, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico a cui si rivolge.

Essa opera senza alcuna finalità politica, celata o manifesta, anche contingente.

Scopi dell'associazione sono in particolare:

1. Promozione delle libere espressioni artistiche giovanili e del mondo studentesco.
2. Conservazione della memoria storica, che è fondamento dei nostri costumi, nonché delle nostre tradizioni culturali.
3. Ricerca di una coscienza comune rivolta al nostro momento storico, al contesto sociale e ambientale in cui cresciamo intellettualmente; per questo l'impegno di mantenere i legami e le collaborazioni con le altre associazioni, del territorio e non, anche a scopo ambientalista.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare qualsiasi attività idonea al conseguimento di tali scopi, dalle semplici occasioni di aggregazione, alle mostre ed esposizioni autogestite, alla pubblicazione od alla presentazione di libri, scritti od altre opere dell'ingegno

¹ Libera espressione delle capacità umane, delle aspirazioni artistiche, delle concezioni intellettuali e delle tensioni spirituali più svariate.

presso librerie, biblioteche, (ecc.) e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Nello specifico l'Associazione si avvarrà periodicamente (nelle modalità e nei tempi che saranno ritenuti opportuni) di sistemi di informazione relativamente ai principi ed agli scopi per cui si è costituita, al suo effettivo operato, alle esperienze particolari dei soci e dei collaboratori. Tale attività informativa potrà avvalersi di supporti cartacei (manifesti, gazzettini, quaderni di associazione, volumi da editare, ecc.), informatici (sito web, blog, spazio su social network, ecc.), multimediali (cd, dvd, ecc.) o di qualunque altro tipo ritenuto utile e confacente il fine preposto, e tenderà di rivolgersi anche e soprattutto ad un pubblico esterno all'associazione.

L'Associazione inoltre, sulla scia di altre esperienze associative nazionali ed internazionali, si propone di raccogliere ed archiviare sistematicamente tali prodotti, venendo così a costituire una sorta di *banca della memoria* del gruppo.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono **soci onorari** coloro ai quali l'Associazione intende rendere un particolare omaggio in riconoscimento della loro attività nel campo dei fini statutari dell'Associazione stessa. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto al pari dei soci ordinari, ma non pagano alcuna quota annuale. Il riconoscimento è a vita, a meno di dimissioni degli stessi.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Presidente,

- 2) elezione del Consiglio direttivo,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 6) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
- 7) approvazione del programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
6. propone possibili soci onorari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Consiglio Direttivo e le figure ad esso previste hanno durata triennale dalla nomina, la quale deve avvenire a seguito di elezioni indette dall'Assemblea dei soci.

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

È **Presidente onorario** colui che nell'Associazione assume una carica di rappresentanza e di guida ideale nei confronti di tutti i suoi soci; come per i soci onorari viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Ha diritto di voto al pari dei soci ordinari, ma non paga alcuna quota annuale; a differenza dei soci onorari può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza avere diritto di voto. La carica non prevede altri privilegi o mansioni rispetto agli altri soci o al Consiglio direttivo stesso. È a vita, a meno di dimissioni volute dallo stesso.

Art.11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art.14 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo culturale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.16 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni culturali di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.